Sentenza n. 1620/2026 pubbl. il 26/11/2026
RG n. 3111/2025
Repert. n. 1571/2026 del 26/11/2026
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 26/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI IVREA

in funzione di Giudice di Appello

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. R.G. 3111/2025

promossa da:

-parte appellante-

contro:

-parte appellata-

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 559/2025 (R.G. 4471/2024) pubblicata dal Giudice di Pace di Ivrea il 21.10.2025 e notificata il 22.10.2025

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

"PER PARTE APPELLANTE"

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. 559/2025 (R.G. 4471/2024) pubblicata dal Giudice di Pace di Ivrea il 21.10.2025 e notificata il 22.10.2025 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti e delle domande formulate dall'appellante in primo grado che qui si riportano:

IN VIA PRELIMINARE:

Þ Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di IVREA e conseguentemente, disporre la cancellazione della causa dal ruolo senza entrare nel merito della controversia.

Þ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di a stare in giudizio di quale procuratrice del Sig. e, conseguentemente, dichiarare la nullità della domanda con ogni effetto di legge, non rilevando la successiva procura rilasciata al legale essendo rimasta invariata la domanda di condanna di al pagamento di somme in favore della procuratrice;

Þ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente con riferimento ai costi di intermediazione, trattandosi di costi versati al Terzo intermediario/ mediatore/agente e chiaramente non dovuti da per le ragioni esposte e per chiare pattuizioni contrattuali e natura dei costi evidenziati nei contratti in oggetto.

IN VIA PRINCIPALE:

Þ respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;

IN VIA SUBORDINATA:

In caso di accoglimento della domanda di rimborso di tutti i costi del contratto, respingere in ogni caso la domanda di restituzione degli oneri erariali e applicare il criterio di calcolo del costo ammortizzato ("curva degli interessi")", unico criterio convenuto dalle parti per il calcolo degli interessi, non essendone previsti altri, limitando pertanto il rimborso al minor importo risultante in corso di causa e non superiore ad € 911,23= - o in subordine nella misura già determinata dal Collegio ABF di Torino con la decisione n. 10825/2020 del 17/07/2020 - con il riconoscimento degli interessi nella misura legale a decorrere dalla data del deposito del ricorso.

IN OGNI CASO: in caso di soccombenza, in considerazione della buona fede della convenuta, che ha stipulato i contratti secondo le norme vigenti ratione temporis e secondo le indicazioni di Banca d'Italia, vista l'evoluzione normativa e giurisprudenziale

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

in materia, nonché il contrasto giurisprudenziale e la pendenza di rinvii pregiudiziali avanti alla CGUE (prot.
n. C-239/25, C-355/25 e C-631/25), compensare le spese di lite ex art. 92 co. 2 c.p.c.
Tanto richiamato e riconfermato in sede di impugnazione,
Þ accogliere le suddette domande formulate dall'appellante
Þ respingere tutte le domande formulate da per il Sig.
in quanto infondate in fatto e in diritto
Þ condannare e l', quale procuratore antistatario, ciascuno per quanto di propria competenza rispetto a quanto incassato, a restituire ad per intero in caso di accoglimento integrale dell'appello o per differenza in caso di accoglimento parziale dell'appello – le somme versate a titolo di sorte capitale e interessi e a titolo di spese legali ed oneri di legge, oltre interessi legali dalla data dell'incasso al saldo effettivo.
Þ compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, co. 2. c.p.c., in considerazione della buona fede della convenuta, che ha stipulato i
contratti secondo le norme vigenti ratione temporis e secondo le indicazioni di Banca d'Italia, vista l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, nonché il contrasto giurisprudenziale
e la pendenza di rinvii pregiudiziali avanti alla CGUE (prot. n. C-239/25,)

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA

1) in via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 559/2025 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del legale antistatario

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, in nome e per conto di ha convenuto in giudizio esponendo che, in data 2 agosto 2012, ha stipulato con l'istituto di credito il contratto di finanziamento n. 413341, dell'importo complessivo di euro 35.160,00, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate mensili di euro

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

293,00 ciascuna; il finanziamento ha previsto costi per complessivi euro 9.146,91 e che, in data 30 settembre 2017, dopo il pagamento di n. 56 rate, il contratto è stato anticipatamente estinto.

Ciò premesso ha dato atto che, in sede di estinzione, la Banca non ha integralmente rimborsato i costi del credito, essendo residuata, secondo il criterio lineare *pro rata temporis*, la somma di euro 2.982,64 oggetto di obbligazione restitutoria, al netto dell'importo di euro 1.895,71 già rimborsato.

ha, quindi, chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 2.982,64, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei rinvii pregiudiziali pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alla rimborsabilità dei costi *up front*.

In via preliminare, la banca ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace; il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in ragione dell'asserita invalidità della procura conferitale dal finanziato; nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi di intermediazione, in quanto percepiti da un soggetto terzo.

Nel merito, la convenuta ha contestato la domanda, deducendo che i costi dei quali era stata chiesta la restituzione avevano remunerato attività integralmente esaurite al momento della conclusione del contratto e che, pertanto, non erano rimborsabili in caso di estinzione anticipata. In via subordinata, l'istituto bancario ha chiesto che l'eventuale rimborso fosse determinato secondo il criterio della curva degli interessi, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 559/2025, pubblicata il 21 ottobre 2025, il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto la domanda proposta da in nome e per conto di e, per l'effetto, ha condannato al pagamento della somma di euro 2.982,64, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di rimborso dei costi non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 413341, stipulato in data 2 agosto 2012 ed estinto in data 30 settembre 2017.

ha proposto tempestivo appello avverso la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di gravame: *i)* carenza di legittimazione attiva di in ragione dell'asserita invalidità e inefficacia della procura sostanziale rilasciata da *ii)* carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione, sul presupposto che questi ultimi fossero stati percepiti da un soggetto terzo in forza di un autonomo rapporto con

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

il cliente; *iii)* erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla restituzione di tutti i costi del finanziamento, inclusi quelli aventi natura *up-front*, anziché dei soli costi correlati alla durata del rapporto; *iv)* erroneità del criterio lineare *pro rata temporis* adottato per la determinazione dell'importo da restituire, assumendo che dovesse trovare applicazione il criterio del costo ammortizzato previsto dal contratto; *v)* erroneità della statuizione sulle spese di lite, delle quali ha chiesto la compensazione in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

L'appellante ha, pertanto, chiesto, in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata, con rigetto della domanda proposta in primo grado e restituzione delle somme versate in esecuzione della pronuncia; in via subordinata, l'appellante ha domandato la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto secondo il criterio del costo ammortizzato ovvero nella misura riconosciuta dall'Arbitro Bancario Finanziario, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituita in giudizio la società in nome e per conto di contestando integralmente i motivi di gravame.

In particolare, la società appellata ha dedotto la validità della procura sostanziale e della procura alle liti, osservando, in ogni caso, che l'eventuale vizio avrebbe imposto l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.c.; ha sostenuto, in secondo luogo, la legittimazione passiva della Banca anche rispetto ai costi di intermediazione, quale finanziatore e controparte del contratto di credito.

Sotto distinto ma connesso profilo l'appellata ha ribadito la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra componenti *recurring* e *up-front*; sostenendo altresì l'applicazione del criterio lineare *pro rata temporis* adottato.

La società ha, quindi, concluso per il rigetto integrale dell'appello e per la coeva conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado di giudizio e relativa distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Alla prima udienza le parti, ritenuta la causa di natura documentale, hanno chiesto che la stessa fosse rimessa in decisione. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza del 25 novembre 2026 per la rimessione della causa in decisione, tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

****

L'appello è fondato limitatamente all'ultima censura prospettata in ordine alle spese di lite e nei limiti appresso indicati.

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

Si procederà con ordine alla disamina delle singole censure sollevate nei riguardi della gravata sentenza.

L'appellante censura, anzitutto, la sentenza di prime cure nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e processuale di

sostenendo che la procura ex art. 77 c.p.c. rilasciata dal sig. il 13 novembre 2024 sarebbe priva di autenticazione, generica nell'oggetto e inidonea a conferire una rappresentanza processuale volontaria, soggiungendo che neppure la successiva procura alle liti conferita direttamente dal sig.

in data 5 dicembre 2024 varrebbe a sanare il preteso vizio.

In via preliminare occorre chiarire che la giurisprudenza afferma che la rappresentanza processuale volontaria ex art. 77 c.p.c. può essere attribuita soltanto a chi sia investito anche del potere di rappresentanza sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio.

Inoltre, il rappresentante deve essere procuratore generale oppure procuratore preposto a una pluralità omogenea di affari, mentre non è sufficiente il conferimento di un mandato relativo a una singola controversia.

La parte formale che agisce come procuratrice della parte sostanziale (nella specie deve, pertanto, produrre i documenti idonei a dimostrare la propria qualità e i limiti del potere rappresentativo. In mancanza, l'azione è inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c

Nella specie occorre dunque interrogarsi se la società abbia ricevuto una vera procura sostanziale, accompagnata dall'espresso potere scritto di stare in giudizio e di nominare il difensore, oppure un semplice mandato diretto alla gestione della singola lite, con ogni precipitata conseguenza anche sotto il profilo processuale.

Dalla disamina della procura inizialmente acclusa (cfr. fasc. di primo grado) è possibile ritenere che tale potere sia stato espressamente contemplato.

Come si evince, infatti, dalla procura qui trascritta il sig. ha conferito alla Mandataria la legittimazione processuale ad agire in giudizio anche a valere ai sensi dell'art. 77 c.p.c. (come si legge esplicitamente nel documento).

La procura successiva rilasciata dal legale rappresentante della risulta conforme ai principi e agli elementi di cui all'art. 83 c.p.c., con relativa autentica e firma qualificata come si evince dal deposito telematico.

Appare poi *tranchant* considerare che qualsivoglia vizio e/o irregolarità della procura rilasciata può essere oggetto di sanatoria previa concessione di un termine di rito da parte del giudice, come predica esplicitamente l'art. 182 cpc

La Corte di cassazione ha, infatti, chiarito che tale disposizione, applicabile anche nel giudizio di appello, impone al giudice di consentire la sanatoria del difetto, con effetti retroattivi e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali. Il

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

meccanismo opera non soltanto nel caso di nullità della procura, ma anche quando questa manchi del tutto, essendo irrilevante, a tali fini, la distinzione tra nullità e inesistenza dell'atto (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2020, n. 23958).

Ne consegue che, ove fosse ravvisata l'inidoneità della procura sostanziale o processuale prodotta, il giudice dovrebbe previamente assegnare alla parte il termine previsto dall'art. 182, secondo comma, c.p.c., affinché il titolare del rapporto sostanziale possa costituirsi personalmente, conferire o rinnovare la procura ovvero ratificare l'attività processuale già compiuta.

Nel caso di specie si ritiene che tale vizio, predicato come motivo di gravame, in realtà non sussista essendo possibile individuare mediatamente l'affare e non essendo per forza necessario che la procura ex art. 77 indichi espressamente il numero del contratto.

L'art. 77 c.p.c. non richiede necessariamente che la procura individui mediante gli estremi identificativi il singolo contratto o affare, essendo sufficiente che l'atto scritto consenta di identificare il rapporto sostanziale o la categoria omogenea di affari cui si riferisce il potere rappresentativo. È invece necessario che il soggetto che agisce in nome altrui sia investito anche del potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e che gli sia espressamente conferito per iscritto il potere di stare in giudizio e di nominare il difensore. La rappresentanza processuale volontaria non può, infatti, essere attribuita autonomamente rispetto a quella sostanziale mediante un mandato avente ad oggetto la mera gestione della singola lite (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2022, n. 1334; Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2003, n. 13898).

In altri termini, occorre verificare se, interpretata nel suo complesso, la procura individui sufficientemente il perimetro dei poteri sostanziali attribuiti a

Nella specie anche l'atto successivo prodotto in atti consente di ritenere, in ogni caso, sanato detto vizio come da procura depositata in primo grado in data 28/08/2025 rilasciata dal ricorrente (**ALL. P**- fasc. convenuta)

Come chiarito, da Cass. civ., 29 ottobre 2020, n. 23958, sopra citata, il meccanismo di sanatoria opera anche nel caso di mancanza originaria della procura, non assumendo rilievo, a tale fine, la distinzione tra nullità e inesistenza dell'atto.

Il motivo va quindi rigettato.

Le altre doglianze sono parimenti destituite di fondamento, ad eccezione della censura sollevata in punto spese, e possono essere trattate congiuntamente in ragione della stretta connessione fra i motivi di gravame.

Quanto al secondo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione della quota non maturata delle commissioni di

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

intermediazione (lettera F del prospetto economico, trattenute per l'attività di Fin Solution Italia S.p.A.), sostenendo che l'incarico di mediazione sarebbe stato conferito autonomamente dal cliente; il compenso sarebbe stato interamente riversato al mediatore quale effettivo *accipiens* in forza di una delegazione di pagamento e che, trattandosi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., l'azione andrebbe rivolta unicamente nei confronti del terzo intermediario.

Il motivo è privo di pregio per le ragioni appreso indicate.

La censura, infatti, muove dall'erroneo presupposto che la domanda restitutoria debba essere proposta nei confronti del soggetto che ha materialmente percepito le commissioni di intermediazione, mentre il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito sorge per effetto dell'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento e trova la propria fonte nell'art. 125-sexies TUB.

Nel caso di specie, i costi di intermediazione sono stati espressamente inseriti da nel prospetto economico del contratto quali componenti del «*costo totale del credito*» e del TAEG; essi sono stati trattenuti direttamente dalla banca finanziatrice al momento dell'erogazione, mediante decurtazione dal capitale lordo mutuato, e successivamente considerati nel conteggio estintivo senza operarne la dovuta riduzione proporzionale.

La Corte di cassazione ha chiarito che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, incluse le commissioni corrisposte alla rete distributiva o all'intermediario, senza che assuma rilievo la circostanza che esse abbiano remunerato prestazioni rese da un soggetto diverso dal finanziatore.

La relativa obbligazione restitutoria non trova, infatti, la propria fonte nei singoli rapporti contrattuali accessori né nel pagamento originariamente eseguito in favore del mediatore, ma nel conteggio estintivo predisposto dal finanziatore in violazione dell'art. 125-sexies TUB, all'atto della chiusura anticipata del rapporto principale (cfr. Cass. civ. sez. I 11.04.2026 n. 9207 e in senso conforme Cass. sex. I, 16.10.2024 n.26917, Cass. 13.06.2024 n. 16550).

Ne consegue che il soggetto tenuto alla riduzione del costo totale del credito e alla restituzione della quota non maturata è il finanziatore, quale parte del rapporto di credito, autore del conteggio di estinzione anticipata e soggetto che ha trattenuto le somme all'atto dell'erogazione. I rapporti interni intercorsi tra la banca e l'intermediario, così come la successiva destinazione delle somme trattenute, restano estranei al rapporto con il consumatore e non sono opponibili a quest'ultimo.

D'altra parte proprio recentemente la Cassazione con la pronuncia sopra richiamata ha chiarito che: "l'interpretazione fornita dalla detta sentenza Lexitor è certamente

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, *comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento", inclusi dunque i costi di intermediazione (Cass., n. 26917/2024)*

Va altresì considerato che la disposizione attualmente vigente dell'art. 125 sexies esclude le spese applicate da un terzo, ma a condizione che siano state pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore (sull'argomento vedasi per esteso Corte di cassazione, Sezione Prima civile, ordinanza 11 aprile 2026, n. 9207).

Nel caso di specie, come si evince dal contratto in atti, è come dichiarato dalla stessa parte appellante i costi di intermediazione non sono stati pagati direttamente dal consumatore al terzo, bensì sono stati addebitati nel contratto di finanziamento e trattenuti da sul capitale mutuato.

Ciò depone, dunque, per il rigetto del secondo motivo di appello.

Venendo alla terza censura, ha contestato il riconoscimento del diritto del consumatore al rimborso proporzionale dei costi *up-front*, costituiti dalle spese di istruttoria, dalle commissioni di attivazione e dai costi di intermediazione. Ha sostenuto, in particolare, che la rimborsabilità di tali oneri sarebbe esclusa dai principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza *UniCredit Bank Austria*, dalla disciplina speciale dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e, infine, dalle disposizioni codicistiche in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa

Il terzo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.

In via preliminare, deve richiamarsi il principio ormai consolidato secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri posti a suo carico, senza distinzione tra costi *recurring* e costi *up-front*.

Da ultimo, Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2026, n. 13328, pronunciandosi proprio in relazione a un finanziamento contro cessione di quote della pensione stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, ha affermato che il consumatore ha diritto alla restituzione *pro quota* di tutti i costi sostenuti in sede di stipulazione, compresi quelli *up-front* e le commissioni di intermediazione. La Corte ha precisato che l'art. 125-sexies TUB, anche nella formulazione anteriore alla riforma del 2021, deve essere interpretato conformemente all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*, e alla luce di Corte cost. n. 263/2022

Lo stesso principio è stato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977, la quale ha ritenuto abusiva e nulla la

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata; (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2024, n. 3460, e Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2024, n. 14836, hanno riconosciuto il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti gli oneri compresi nel costo totale del credito, indipendentemente dalla loro qualificazione come *recurring* o *up-front* e da ultimo Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2025, n. 14528, ha ribadito il carattere abusivo della clausola che escluda tale diritto).

È parimenti infondata la tesi, prospettata dall'appellante, secondo cui i finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in ragione della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 180/1950, sarebbero sottratti all'ambito applicativo della direttiva 2008/48/CE. La stessa Cassazione n. 13328/2026 ha applicato i principi derivanti dalla sentenza *Lexitor* a un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione, riconoscendo la riduzione proporzionale anche delle commissioni della rete distributiva.

Non può condurre a diversa conclusione parimenti il richiamo alle norme codicistiche in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, così come sostenuto dall'appellante.

Ed invero, il diritto azionato dal consumatore trova infatti titolo direttamente nell'art. 125-sexies TUB e sorge al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, per effetto della riduzione legale del costo totale del credito in proporzione alla residua durata del rapporto. Non assume, pertanto, rilievo decisivo che le attività remunerate dai costi *up-front* siano state integralmente svolte al momento della conclusione del contratto, poiché la disciplina speciale impone al finanziatore di restituire al consumatore la quota non maturata di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, restando salvo l'eventuale regresso nei confronti dell'intermediario.

Nel caso di specie, le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e i costi di intermediazione sono stati inclusi nel costo totale del credito e posti a carico del finanziato. Essi sono, pertanto, soggetti alla riduzione proporzionale conseguente all'estinzione anticipata, senza che la loro natura *up-front* possa giustificarne l'esclusione.

Peraltro, anche la recentissima pronuncia della Corte di giustizia del 19 novembre 2026, nelle cause riunite C-239/25 e C-355/25 (allegata agli scritti conclusivi dell'appellante) non pare porsi in contrasto con quanto statuito dalla recente Cass. civ., sez. I, ord. 11 aprile 2026, n. 9207, avente ad oggetto il tema delle commissioni addebitate dalla finanziaria nel contratto di credito e successivamente riversate all'intermediario.

Ed infatti ai fini dell'eventuale esclusione dalla riduzione del costo totale del credito, non rileva, di per sé, che il compenso remuneri una prestazione resa da un terzo nella

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

fase precontrattuale, occorrendo piuttosto accertare se l'onere, pur indipendente dalla durata del finanziamento, sia stato autonomamente applicato dal terzo ovvero imposto dal finanziatore quale condizione dell'operazione di credito; trattasi comunque di profili non espressamente sviluppati nell' appello e in ogni caso non provati (non vi è prova che il costo di intermediazione sia stato autonomamente applicato dal terzo intermediario, ovvero che il finanziamento concesso sarebbe stato erogato anche in difetto dell'emolumento riversato all'intermediario).

Il terzo motivo di appello deve, dunque, essere integralmente respinto.

Con il quarto motivo d'appello, censura, infine, in via subordinata l'applicazione del criterio proporzionale lineare (*pro rata temporis*) adottato dal Giudice di Pace di Ivrea per quantificare il rimborso in € 2.982,64, chiedendo l'applicazione del criterio del costo ammortizzato (o "curva degli interessi"), che ridurrebbe l'importo a € 911,23, ovvero in estremo subordine la quantificazione operata dall'ABF di Torino (€ 2.184,02).

La censura è infondata e deve essere respinta.

La questione è stata risolta da Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2026, n. 13328[1], la quale, con riferimento ai contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2021 (nella specie si trattava di un contratto stipulato nel 2013 ed estinto nel 2017, caso collimante con quello *sub iudice*), ha ritenuto legittima l'applicazione del criterio *pro rata temporis*, in quanto più favorevole al consumatore, più facilmente comprensibile e maggiormente coerente con le esigenze di trasparenza e semplicità poste a fondamento della disciplina europea del credito al consumo.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che, sebbene la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-383/18, *Lexitor*, non abbia individuato uno specifico metodo di calcolo della riduzione, il criterio proporzionale lineare è maggiormente aderente alla finalità di tutela del contraente debole, poiché consente al consumatore di determinare agevolmente e sin dal momento della conclusione del contratto la quota dei costi suscettibile di restituzione in caso di estinzione anticipata.

Il criterio della curva degli interessi, invece, comporta l'applicazione ai costi del metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi, desumibile dal piano di

[1] "4.2) *Venendo dunque al merito della questione, si osserva che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della "curva degli interessi": sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidentesia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.*
La constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore del criterio pro rata si rivela molto importante, considerato che il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in verità viene previsto dalla nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB applicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

ammortamento, e richiede un calcolo meno intuitivo, che non consente al consumatore di conoscere agevolmente *ex ante* le quote di costo rimborsabili.

Il criterio *pro-rata temporis* risponde, dunque, più adeguatamente alle esigenze di trasparenza, comprensibilità e semplicità applicativa sottese alla direttiva 2008/48/CE.

In senso conforme si è pronunciata anche la recente Cassazione, sopra richiamata (Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2026, n. 9207) la quale ha rilevato che il criterio della riduzione lineare in misura proporzionale alla vita residua del contratto non contrasta con la disciplina applicabile *ratione temporis*.

La Corte ha precisato che già il testo dell'art. 125-sexies TUB considerato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263/2022 faceva riferimento alla riduzione «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto*» e che con tale previsione non entra in contraddizione il criterio lineare applicato dal giudice di merito.

Il quinto motivo, concernente la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, è fondato nei limiti di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche quando la questione trattata presenti carattere di assoluta novità, nonché sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente ovvero ricorrano altre gravi ed eccezionali ragioni di analoga consistenza.

Inoltre, la deroga al principio della soccombenza deve essere sorretta dall'indicazione di circostanze oggettive, concrete e specificamente riferibili alla controversia.

Tali presupposti ricorrono nel caso in esame, essendo il quadro giurisprudenziale in evoluzione, come emerge dalla giurisprudenza eurounitaria che copiosamente si pronuncia sulle questioni sottoposte all'esame dell'appello.

Il giudizio è stato introdotto il 28 novembre 2024 ed è stato definito in primo grado con sentenza pubblicata il 21 ottobre 2025, in una fase ancora caratterizzata da una significativa evoluzione interpretativa in ordine alla rimborsabilità dei costi *up-front* e delle commissioni corrisposte agli intermediari, nonché al criterio da applicare per la quantificazione della riduzione del costo totale del credito.

In particolare, durante il presente giudizio, il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2025, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, successivamente iscritto nella causa C-239/25.

Le questioni rimesse alla Corte hanno riguardato anche la rimborsabilità dei costi relativi ad attività precontrattuali svolte da soggetti terzi, sia quando pagati direttamente dal consumatore, sia quando corrisposti all'intermediario per il tramite del finanziatore, nonché dei costi riferibili a prestazioni già integralmente eseguite al momento dell'estinzione anticipata.

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa

Tutto ciò depone effettivamente per ritenere che sussistano le condizioni per compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente gravame.

Il giudizio di primo grado è stato infatti introdotto il 28 novembre 2024 e definito il 21 ottobre 2025, quando non erano ancora intervenute Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2026, n. 9207, e Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2026, n. 13328, che hanno ulteriormente chiarito, rispettivamente, la rimborsabilità dei costi di intermediazione e l'applicabilità del criterio lineare *pro rata temporis*.

Tale circostanza, ad avviso di questo Giudice, conferma l'oggettiva problematicità del quadro interpretativo esistente nel periodo considerato.

La concomitanza di tali elementi integra una grave ed eccezionale ragione, analoga alle ipotesi contemplate dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e del presente gravame.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 3111/2025 nel contraddittorio delle parti:

ACCOGLIE l'appello limitatamente al capo sulle spese di lite e, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 559/2025, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;

RIGETTA nel resto l'appello e conferma per il resto la sentenza impugnata;

COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Ivrea 26.11.2026

IL GIUDICE

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1f33e810fecec1fa